



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0000559 del 29 marzo 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1057 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 479/DDA/LC)**

Con istanza DDA/1057, pervenuta in data 27 marzo 2017 (prot. n. DDA/0000545), è stata segnalata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in qualità di soggetto legittimato, in quanto titolare dei diritti audiovisivi delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A per la stagione 2016/2017, la messa a disposizione, sul sito *internet* mamahd.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- CHIEVO VERONA-FIORENTINA

<omissis>

- MILAN-NAPOLI

<omissis>

- PALERMO-INTER

<omissis>

- ROMA-CAGLIARI

<omissis>

- LAZIO-CHIEVO VERONA

<omissis>

- INTER-PESCARA

<omissis>

- SASSUOLO-JUVENTUS

<omissis>

<omissis>

- FIORENTINA-GENOA

<omissis>

- SAMPDORIA-ROMA

<omissis>



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- NAPOLI-PALERMO  
<omissis>
- PESCARA-FIORENTINA  
<omissis>
- BOLOGNA-NAPOLI  
<omissis>
- PESCARA-LAZIO  
<omissis>
- ROMA-FIORENTINA  
<omissis>
- NAPOLI-GENOA  
<omissis>
- FIORENTINA-UDINESE  
<omissis>
- INTER-EMPOLI  
<omissis>  
<omissis>  
<omissis>
- JUVENTUS-PALERMO  
<omissis>
- EMPOLI-LAZIO  
<omissis>
- BOLOGNA-INTER  
<omissis>
- CHIEVO VERONA-NAPOLI  
<omissis>
- PESCARA-GENOA  
<omissis>
- ROMA-TORINO  
<omissis>
- CAGLIARI-INTER  
<omissis>
- INTER-ATALANTA  
<omissis>



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- TORINO-INTER

<omissis>

- ROMA-SASSUOLO

<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante *banner* che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva degli eventi di cui il soggetto istante è titolare in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Enom Inc., raggiungibile alla e-mail abuse@enom.com, per conto della Whoisguard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1057**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 12 aprile 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore